

Maria Celeste Scrufari (\*)



# La TVCC nelle scuole: quali obblighi informativi?

(\*) Avvocato - Dottoressa di Ricerca in "Diritto ed Economia" (Univ. RC) - Responsabile Protezione Dati

“ La progettazione di un sistema di videosorveglianza nelle scuole, per essere lecito, deve realizzarsi nel doveroso rispetto di un quadro normativo multiforme che tenga conto dei principi che informano il Regolamento europeo in tema di protezione dei dati personali (ex art. 5 GDPR) e le Linee Guida n. 3/2019 dei Garanti europei sul **“trattamento dei dati personali mediante dispositivi video”**, delle disposizioni di legge che, nei luoghi di lavoro, presiedono all’adozione delle procedure concertative necessarie (**Accordo con le rappresentanze sindacali e/o Autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente**, ex art. 4, L. n. 300/1970, vedi Secsolution Magazine, Febbraio 2022, pag. 48), ed infine, di precisi canoni di adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative di protezione dei dati (**privacy by design e privacy by default**), ai sensi dell’art. 25 GDPR.

Il Dirigente scolastico deve dimostrare di avere adottato tutte le misure più idonee in tema di protezione dei dati, a partire dagli oneri informativi



Tali misure, come noto, comprendono differenti modalità di tutela dei dati, in tutte le fasi di trattamento effettuato mediante dispositivi video,

sia esso la semplice raccolta, conservazione, registrazione, trasmissione del dato/immagine che i connessi utilizzi consentiti e/o vietati.

Non si tratta solo di misure di sicurezza di tipo fisico, poste a protezione dell'intero impianto di videosorveglianza e di tutte le sue componenti da interferenze esterne - che sono, tra l'altro, le medesime presenti in qualsiasi sistema IT -, ma, soprattutto, di modalità "organizzative" di protezione dei dati che riguardano procedure consapevoli e responsabili di corretta gestione dei medesimi.

## Cosa deve fare la scuola?

Con particolare riferimento a queste ultime, il Dirigente scolastico, nella qualità di Titolare del Trattamento, deve dimostrare consapevolmente di avere adottato tutte le misure più idonee in tema di protezione dei dati, assolvendo *in primis* ad un onere informativo essenziale che, nel rispetto del principio di *accountability*, si declini nella piena conoscenza, all'interno ed

all'esterno della propria comunità scolastica, di tutti gli obblighi di informazione connessi al sistema di videosorveglianza installato. Tra questi, ad esempio, di fondamentale rilievo è l'*Informativa* (ex art. 13 del GDPR), quale importante strumento con cui il Titolare intende fornire a tutti i soggetti interessati che accedono ad un'area soggetta a videosorveglianza una serie di informazioni sulle modalità di trattamento dei dati eseguiti mediante dispositivi video.

## L'informativa

Sul punto, preziose sono le considerazioni precisate dall'Autorità Garante nazionale, nel *Provvedimento dell'8 Aprile 2010*, secondo cui "L'informativa può essere fornita utilizzando un modello semplificato (anche un semplice cartello) che deve contenere, tra le altre informazioni, le indicazioni sul titolare del trattamento e sulla finalità perseguita. Il modello può essere adattato a varie circostanze (presenza di più telecamere, vastità dell'area oggetto di rilevamento o modalità 2 delle riprese). L'informativa va collocata prima di entrare nella zona sorvegliata. Non è necessario rivelare la precisa ubicazione della telecamera,

## Modello semplificato cartello videosorveglianza

	LA REGISTRAZIONE È EFFETTUATA DA .....
	CONTATTI DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (se applicabile): .....
	LE IMMAGINI SARANNO CONSERVATE PER UN PERIODO DI .....
	FINALITÀ DELLA VIDEOSORVEGLIANZA .....
L'informativa completa sul trattamento dei dati è disponibile: <ul style="list-style-type: none"><li>• presso i locali del titolare (reception, casse, ecc.)</li><li>• sul sito internet (URL)...</li><li>• altro .....</li></ul>	È POSSIBILE ACCEDERE AI PROPRI DATI ED ESERCITARE GLI ALTRI DIRITTI RICONOSCIUTI DALLA LEGGE RIVOLGENDOSI A .....

(EDPB - Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video - adottate il 29 gennaio 2020)

Per informazioni:



*purché non vi siano dubbi su quali zone sono soggette a sorveglianza e sia chiarito in modo inequivocabile il contesto della sorveglianza.*

L'interessato deve poter capire quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario. L'informativa deve rinviare a un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13 del Regolamento, indicando come e dove trovarlo (ad es. sul sito Internet del titolare del trattamento o affisso in bacheche o locali dello stesso)".

## Primo e secondo livello

In questi termini, invero, vi sono due tipi di Informativa: una, c.d. di **primo livello**, che si sostanzia nel modello semplificato di videosorveglianza o "cartello" (vedi box), ove si richiede di indicare informazioni di carattere generale più utili ed immediate relative all'identità del Titolare del Trattamento e del Responsabile della Protezione dei Dati, alla finalità sottesa alla videosorveglianza, al periodo di conservazione delle immagini ed ai diritti degli interessati; ed una seconda, di dettaglio o c.d. di **secondo livello**, in cui sono specificate per esteso tutte le informazioni richieste ex art. 13 del Regolamento (Titolare e/o RPD; Base giuridica; Finalità del trattamento; Oggetto del trattamento; Modalità di trattamento; Periodo di conservazione dei dati e Diritti degli interessati).

## Posizionamento

Giova precisare, inoltre, che sulla prima *Informativa*, tanto l'Autorità Garante nazionale quanto i Garanti europei hanno raccomandato di collocare il cartello **prima del raggio d'azione dell'area sottoposta a videosorveglianza** nonché nelle sue immediate vicinanze e di renderlo noto in un formato **ben visibile ed in una posizione sita "all'altezza degli occhi"**, in modo che l'interessato possa rendersi conto facilmente che sta per accedere ad un'area videosorvegliata, prima di entrarvi. Diversamente, l'*Informativa di secondo livello* dovrà essere opportunamente elaborata in un testo scritto con un linguaggio chiaro, comprensibile ed accessibile e resa disponibile all'interessato, ove ne faccia richiesta, mediante affissione in bacheca o reperibile sul sito istituzionale della Scuola.

**Tra gli obblighi di informazione connessi al sistema di videosorveglianza installato, di fondamentale rilievo è l'Informativa (art. 13 GDPR)**

## By design e by default

Ad implementare poi le predette Informative e l'intero modello gestionale di privacy *by design e by default* può essere utile, infine, la definizione di un apposito **Regolamento sull'utilizzo della Videosorveglianza**, deliberato dal Consiglio d'Istituto, ove si dia concretamente atto delle modalità di trattamento di tutti i dati personali e/o immagini raccolti, conservati, registrati e processati, nel rispetto di quanto stabilito dal *Regolamento UE n. 2016/679, dai Provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali e del WP29.*

